

## **CONVENZIONE CON LA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

La Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (di seguito, S.C.R. Piemonte S.p.A.) e l'Ente \_\_\_\_\_, che intervengono nella presente Convenzione in persona dei rispettivi legali rappresentanti giusti i poteri loro riconosciuti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti,

di seguito congiuntamente denominate "Parti"

### **PREMESSI**

- l'art. 11 della direttiva 2004/18/CE, in base alla quale "Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza";
- l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
- la Legge Finanziaria per l'anno 2007 (L. 27/12/2006 n. 296 - comma 455) che prevede, conformemente a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto comunitario, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, che le Regioni possono costituire centrali di acquisto che operino quali centrali di committenza, in conformità anche al dettato dell'art. 33 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- la L.R. 19 del 6/08/2007, con la quale la Regione Piemonte ha promosso la costituzione della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) con il compito di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, con particolare riferimento ai settori delle grandi infrastrutture, dei trasporti e dell'edilizia sanitaria;
- l'art. 3 comma 1 lett. b) della citata L.R. 19 del 6/08/2007, che individua i soggetti che hanno facoltà di ricorrere ad S.C.R. Piemonte S.p.A. sulla base di apposite convenzioni;

### **IN ATTUAZIONE**

- dei principi comunitari di economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione;

### **VISTI**

- le materie di interesse regionale, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e della sanità, nell'ambito delle quali S.C.R. Piemonte S.p.A. è incaricata di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori, nonché i Piani di attività che ogni anno vengono deliberati dalla Giunta regionale.

Sulla base di quanto sin qui enunciato, le Parti, come sopra generalizzate e rappresentate, nel pieno esercizio del potere di rappresentanza ad essi riconosciuto dai rispettivi Statuti

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto e finalità della Convenzione**

1. Con la presente Convenzione le Parti intendono perseguire obiettivi di economicità e di efficacia dell'azione pubblica, nonché di razionalizzazione della spesa.
2. S.C.R. Piemonte S.p.A. effettua procedure di gara al fine di acquisire beni e servizi nelle materie assegnategli all'interno del documento di programmazione di cui all'art. 6 della L.R. 19/2007, sottoscrivendo Convenzioni con le Ditte che risulteranno aggiudicatarie; l'Ente \_\_\_\_\_, nel rispetto degli obiettivi prefissati al comma 1, può aderire a tali Convenzioni attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura.
3. Al fine di emettere tali ordinativi, l'Amministrazione procederà ad effettuare la registrazione sul Portale Acquisti on line Piemonte (<https://eproc.sistemapiemonte.it/home.jsp>).

### **Art. 3 - Compiti**

1. L'Amministrazione si impegna a collaborare con S.C.R. Piemonte S.p.A., che individua gli strumenti di rilevazione, nella definizione dei fabbisogni, nell'analisi della domanda e dell'offerta e nel monitoraggio dei beni e servizi da acquisire, nell'ambito delle materie di intervento, nonché a fornire eventuali proposte aventi ad oggetto ulteriori categorie merceologiche di interesse.

### **Art. 4 - Aspetti finanziari**

1. L'adesione alla presente Convenzione non comporta oneri economici a carico dei soggetti di cui al comma 1 lett. b) della L.R. 19/2007.

### **Art. 5 - Durata**

1. La Convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente in caso di mancata disdetta da comunicare all'altra parte contraente, con lettera raccomandata, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

PER S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

PER L'ENTE